

ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI
BOLOGNA

NOTIZIARIO

del Consiglio

Biennio 1986-87

BOLOGNA, GENNAIO 1988

SOMMARIO

– Introduzione del Presidente	Pag. 5
– Conferenza Nazionale della Giustizia	” 11
– Congresso di Ancona	” 12
– Rapporti con la Cassa di Previdenza	” 13
– Dati statistici	” 16
– Praticanti Procuratori	” 17
– Esami da procuratore	” 17
– Difensori d’ufficio di turno	” 19
– Premio Jacchia	” 20
– Elezioni del Consiglio	” 21
– Regolamento elettorale	” 21

Allegati

– Relazione dell’Ordine di Bologna al Congresso di Ancona	” 23
– Mozioni approvate al Congresso di Ancona	” 27
– Regolamento pratica forense	” 34
– Regolamento per la concessione di mutui	” 38
– Fac-simile domanda iscrizione alla Cassa	” 42

Cari colleghi,

il presente resoconto dell'attività del Consiglio nel biennio che ora si conclude è prestazione doverosa verso gli iscritti tutti al nostro Albo da parte di chi ha avuto l'onore e l'onere di presiederlo, sia pure nell'esercizio di una funzione sempre collettivamente e corresponsabilmente svolta.

Non vi è chi fra noi quindici sia dotato di straordinario amore per le parole, di cui tutti invece temiamo la inutilità o la vanità dello sperpero e pertanto le notizie che il resoconto fornisce sono state ridotte all'essenziale, senza commenti sia pur di chiarimento che può essere comunque sempre dato.

A breve illustrazione, si deve solo aggiungere che nell'ambito di quanto esposto viene naturalmente individuata una linea di distinzione fra attività e avvenimenti che non riguardano specificamente il nostro Ordine di Bologna ma l'Avvocatura italiana in generale, e altri che invece ineriscono all'attività propria del Consiglio in sede.

Si deve subito escludere che i primi siano un inserto trascurabile e privo di concreto interesse anche per la nostra "quotidianità". E ciò non tanto perchè essi documentano la continuità di quel prestigio di cui il nostro Ordine, non certo per merito nostro ma per merito di quanti ci hanno preceduto nell'esercizio delle funzioni, ha da tempo acquisito, e che è stato solo nostro impegno conservare. Ma soprattutto perchè i problemi della Giustizia nel nostro Paese non ci riguardano soltanto come cittadini ma direttamente ci investono proprio nell'esercizio della nostra attività professionale.

Gli eventi che si sono succeduti in questi ultimi tempi, nella crisi del delicato settore della Giustizia e nell'evoluzione della stessa crisi tuttora in atto, attengono infatti direttamente alla nostra funzione e così alle sue modalità di esercizio nella necessaria libertà.

Il nostro Ordine infatti gode ora di una sfera di autonomia che ove fosse comunque intaccata porterebbe a radicale trasformazione della professione di avvocato. Come, ad esempio, potrebbe succedere ove fosse pericolosamente ridotto l'autogoverno di cui godiamo per quanto attiene alla valutazione disciplinare dei comportamenti, in conformità ad un progetto di legge generale sulle libere professioni, per ora almeno, fortunatamente stornato.

*A tali effetti incombe a noi attraverso chi istituzionalmente ci rappresenta nella compagine dell'Ordine in sede nazionale e in sede locale **difendere** i nostri attributi.*

E aggiungo subito che al nostro Ordine in sede locale è collegata, come sapete, l'Unione regionale dei Consigli, che, istituita dal sempre compianto collega Valenza, si è diffusa ormai in quasi tutte le sedi regionali. L'Unione è in realtà il più utile strumento di conoscenza e di collaborazione anche in questo settore della difesa. Ed è molto importante che vi partecipi il nostro delegato regionale al C.N.F., avv. Raul Cagnani di Forlì, che dello stesso Consiglio è da tempo Segretario, e in predicato per prossima elezione a Vice Presidente. Su questo terreno, e non per fare esercitazione nominalistica, dobbiamo rivendicare la nostra "partecipazione" costituzionalmente garantita all'esercizio della funzione giudiziaria, "partecipazione" che rappresenta qualcosa di sostanzialmente diverso da quella "collaborazione" tanto diffusamente offerta (che può esserci o non esserci e dai contenuti e modalità spesso sbiaditi).

*E' questo il discorso relativo ai **rapporti con i Giudici** che ha costituito il sottofondo più importante della "Conferenza della Giustizia" di cui al Resoconto. In quella sede, per la **prima volta**, posizioni e problemi che riguardano la Magistratura e l'Avvocatura (non già "categoria" ma **ORDINE**) nei loro diretti rapporti e nei rapporti con il legislativo e il Governo sono stati prospettati e considerati allo stesso livello.*

Certamente i nostri problemi non sono stati con ciò automaticamente risolti, ma come si può desumere dalle notizie che si ricavano anche dal presente resoconto, l'attività provocatoria della Conferenza ha portato a molte proposte di legge di cui ora si discute e alle strutture poste ora in atto per l'esame e la soluzione di problemi venuti ora alla aperta ribalta (e non più oggetto solo di più o meno solitari "mugugni").

Il che consente ormai anche a noi di affrontare quei comuni problemi più gravi e urgenti che riguardano magistratura e avvocatura con metodo e prospettazione unitaria, ricordando che è questo anche il modo di tener

conto delle giuste esigenze dei cittadini, esigenze che per la nostra stessa funzione siamo in grado di interpretare forse meglio di ogni altro. Ed è questa la linea cui ha creduto di doversi attenere il nostro Consiglio, nei rapporti con la Magistratura anche in sede locale, al di fuori di posizioni barricadiere senza costrutto, ma nella ferma difesa del nostro ruolo in ogni occasione.

Sempre per una attuale più che mai viva esigenza, si pone anche il problema della definitiva messa a punto di **una nuova legge professionale**. Ai quali fini, è stata istituita dal Consiglio nazionale forense una Commissione molto ristretta e di cui è stata chiamata a fare parte anche chi scrive; si tratta del progetto che dovrebbe essere presentato con urgenza al Guardasigilli. Il nostro Ordine di Bologna partecipa attraverso suoi esponenti anche alla Commissione ministeriale per la riforma del c.p.c., ad altro organo analogo per le riforme penali relative ai minorenni, alla Consulta regionale per i problemi di iniziativa popolare e referendaria.

Del resto, gli oggetti e argomenti del dibattito, particolarmente vivo su tutti questi temi in alcuni fori italiani, sono da decenni sempre gli stessi, che rivelano sempre più le gravi carenze che, per quanto attiene alla Giustizia, dipendono in massima parte dalla necessità trascurata dal legislatore di rinnovazione e riforma di leggi fondamentali, nonché dalla mancata creazione e ammodernamento di strutture (persone e mezzi) idonei a rendere l'esercizio di questa primaria funzione adeguato alla trasformazione della società civile che è in atto.

Di tutto ciò vi è stata ampia trattazione nell'ultimo nostro **Congresso nazionale**, quello di Ancona cui fa ampio riferimento documentale il resoconto.

Sul tema dell'unità di azione per difesa e affermazione dell'Avvocatura, a scanso di equivoci di qualsiasi sorta, va dichiarato qualcosa. E cioè che il Consiglio ha sempre considerato l'utilità di libere associazioni le quali, salvo l'ambito dei poteri-doveri istituzionali da esercitarsi dall'organo legale nei confronti di tutti gli iscritti agli Albi, potessero offrire in conformità dei loro fini statutari valida collaborazione. Si è anche cercato da parte nostra che tali rapporti — che non possono che essere bilaterali — si svolgessero nel modo più corrispondente alle diverse posizioni (senza bisogno di proporre *actio de finium regundorum*). Può darsi che qualche volta non ci siamo riusciti, ma ciò non è stato certo idoneo a turbare i buoni personali rapporti.

I problemi dei giovani per il loro accesso alla professione sono stati considerati di primario rilievo, in quanto il naturale normale ricambio generazionale lo impone. E ciò anche alla luce dell'unico settore in cui modifiche legislative hanno tentato di intervenire, sia pure con formule non sempre felici, nella disciplina della "pratica" per assicurare necessaria adeguata preparazione. Su di che il Resoconto riguarda la regolamentazione che il Consiglio ha formulato, non senza difficoltà e perplessità. La preparazione dei giovani dovrebbe aver riferimento oltre e prima che alle prove di esame, alle sempre più sentite esigenze di una professionalità culturalmente e praticamente adeguata anche con i dovuti aggiornamenti alla dignità e attendibilità dell'avvocatura conforme nel suo ruolo (diritti e doveri).

Con ciò siamo — ma lo siamo per tutto quanto precede — anche sul terreno della situazione locale, come documentata nel testo che segue. Situazione che oltre a quanto si è potuto fare domanda, ad avviso almeno di chi scrive, al futuro Consiglio altre iniziative che esigenze di tempo non hanno finora consentito di portare a compimento, come quella modestamente intrapresa ma non poi potenziata, di proporre nella nostra sede esame e studio delle più importanti modifiche legislative di diritto sostanziale e procedurale. E ciò anche con riferimento alla giurisprudenza locale o a carenze legislative per problemi di particolare urgenza.

E' questo già un settore in cui l'incontro fra gli operatori di giustizia (magistrati, avvocati e funzionari) dovrebbe poter attuarsi senza inutili formalismi e così senza pregiudizio (ed anzi con attenzione) per i diversi ruoli, anche ai fini non certo trascurabili, di colmare nel terreno del quotidiano esercizio dell'attività giudiziaria i disservizi che tutti denunciemo, generali o propri della nostra sede.

Fra questi problemi che esigono soluzione appropriata e tale da non determinare nuove difficoltà, ma da eliminare quelle purtroppo ancora esistenti, vi è per noi la sistemazione delle sedi degli Uffici giudiziari.

E' stata ambizione, rivendicata sempre dal nostro Consiglio, di poter accentrare in quella che giustamente potrà chiamarsi la "cittadella" della Giustizia in Bologna tutta l'attività giudiziaria locale possibilmente con corredo di uffici e servizi accessori (Ufficiali Giudiziari, bollo e registro). Con ciò escludendo quella emigrazione totale o parziale a sedi periferiche, contraria prima ancora che a personali interessi, allo stesso migliore esercizio della Giustizia in una città come la nostra.

La battaglia — i colleghi devono saperlo non è stata facile, ma conti-

nuativa (da anni, contro resistenze anche forti) nè può dirsi ancora del tutto superata. per chi — come noi — può solo usufruire delle armi di richieste razionali dirette a provocare logici e giusti convincimenti, utilizzando a tali effetti quell'aiuto che da altri (come nella specie, possiamo dirlo, dal Comune) può derivare. Allo stato attuale comunque la posizione assunta sia per l'immediato che per il definitivo, dà fiducia a contare che i buoni auspici esistenti possano essere portati a realizzazione. Non spetta qui dire di più, anche se il problema esigerà dal nuovo Consiglio costante cura di attenzione fino a che ancora resti non concluso.

Per l'attività del Consiglio parlano i numeri del Riepilogo.

I problemi affrontati sono stati molteplici e spesso, nella loro delicatezza e complessità, importanti maggior impegno di quanto possa risultare documentato agli atti. Il che ha anche causato qualche ritardo di cui dobbiamo dolerci (specie nella liquidazione di parcelle).

Mentre crediamo che per quanto attiene all'importante settore del "disciplinare" la nostra, non certo gradevole, funzione possa riconoscersi esercitata con l'equilibrio che ha valso archiviazione dei numerosi ricorsi fondati su equivoco o semplice malanimo e conferma da parte del C.N.F. dei provvedimenti di sanzione adottati.

Del resto, deve darsi atto che il nostro Foro è sostanzialmente fra i più sani di quelli del nostro Paese e così auguriamo che possa conservarsi.

Si deve aggiungere che nel biennio, come del resto in quello precedente, non vi è stata neppure una seduta del Consiglio convocata ma non tenuta per difetto di numero legale, e che anzi la partecipazione dei Consiglieri risulta sempre elevata, anche se ovviamente vi è stato chi per le funzioni, gli incarichi e il personale contribuito, come ad es. il Segretario Strazziari, ha dedicato maggior tempo e attività alle cose nostre e più generalmente a quella "quotidianità" cui si è fatto cenno e che è naturale esigenza di impegno.

Del resto ancora, posso escludere che, nella assoluta libertà e nel conseguente rispetto dell'equilibrata dialettica dei vari punti di vista, il Consiglio sia stato travagliato da difficoltà derivanti da interni o personali scontri, poichè la collaborazione è sempre stata cordiale e sincera. Va ancora aggiunta, e doverosamente, la testimonianza di continuate ottime prestazioni dell'Ufficio, veramente e fedelmente esemplare nella esecuzione dei deliberati e delle indicazioni e istruzioni, nonchè nelle modalità dei rapporti con gli iscritti tutti.

Il discorso, contro gli intenti, è stato più lungo del previsto, anche se certamente lacunoso e non esauriente. Si chiude, cari colleghi, da parte di chi ha presieduto il Consiglio per un decennio, senza "mozione degli affetti" non più di moda e senza ricerca di compiacimento ad effetti di vano e ripudiabile prestigio, ma con salda autoattestazione di buona coscienza.

Bologna, 7 Gennaio 1988

Angiola Sbaiz

CONFERENZA NAZIONALE DELLA GIUSTIZIA

Nei giorni 28-29-30 novembre 1986 si è tenuta a Bologna la prima Conferenza Nazionale della Giustizia.

Questa Conferenza, di cui il nostro Ordine ha la indiscussa paternità, fu concepita ben ventidue anni orsono: nel 1965 il Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna formulò l'ipotesi di una Conferenza nazionale in cui fossero chiamati a partecipare tutti gli operatori di giustizia per dibattere quelli che già allora e – purtroppo – da tempo ne erano i grossi e denunciati mali.

La proposta, portata al Congresso nazionale giuridico forense di Milano nel settembre di quello stesso anno, venne accolta con grande favore e votata nella mozione finale sotto forma di richiesta al Governo di convocare “entro il più breve termine possibile” una conferenza nazionale, preceduta da idonee inchieste e studi, intorno ai problemi dell'amministrazione della giustizia, con la partecipazione qualificata di avvocati, magistrati, docenti e giornalisti, “ai fini dell'adeguamento delle strutture alle moderne esigenze della comunità nazionale”.

Tale mozione racchiudeva in sé due principi fondamentali che, anche ad oltre vent'anni di distanza, si sono rivelati i cardini dell'iniziativa: che la crisi della giustizia è fondamentalmente una crisi delle funzioni dello Stato, e che – proprio per questo motivo – deve sfociare in un dibattito aperto a tutti.

Da allora in tutti i nostri congressi nazionali venne ribadita e reiterata la richiesta, che rimase senza risposta alcuna, sino a quando il Guardasigilli Martinazzoli la fece sua, dandole quell'impulso che valse a trarla fuori dalle sabbie mobili dell'indifferenza romana, anche se poi egli non ha avuto la soddisfazione di parteciparvi in veste di ministro.

Se la Conferenza si è tenuta a Bologna, ciò non è certo avvenuto a caso: oltre i diritti di “primogenitura” il nostro Ordine ha messo sul piatto della bilancia il suo costante e spesso pressante impegno a che si realizzasse il voto formulato due decenni orsono.

La fatica non è stata lieve, ma il risultato ottenuto riteniamo ripaghi largamente le energie profuse.

Certo un esperimento del genere, che per la prima volta si teneva in Italia, non può ovviamente avere accontentato la . . . sete di giustizia in tut-

ti, tuttavia — oltre a rappresentare un punto di avvio nel modo di affrontare i problemi del mondo giudiziario sulla base di una larga partecipazione estesa finalmente a tutte le categorie interessate — ha segnato indubbiamente dei punti positivi.

Quel convegno è stato “uno specchio della realtà”, nato dal veemente intecciarsi delle proteste e delle accuse, dal talora confuso accavallarsi di voci contrastanti e polemiche, dal provocatorio insorgere di improvvisate “controconferenze”, dal tumultuoso prorompere di recriminazioni e rivendicazioni.

Conoscendo il lento ritmo che ha in Italia qualsiasi forma di concretizzazione sul piano istituzionale di nuove e conclamate esigenze, non possiamo certo stupirci del fatto di non poter ancora toccare concretamente con mano tangibili risultati, possiamo tuttavia intravedere che qualcosa si è mosso, che i problemi della giustizia sono sempre di più alla ribalta quotidiana, che le istituzioni sono ormai coinvolte irretrattabilmente in un processo di rinnovamento “dell’azienda giustizia” che ci auguriamo possa avere effettivo riscontro in tempi brevi ed interventi risolutori.

* * * *

CONGRESSO DI ANCONA

Il XIX Congresso nazionale giuridico forense, tenutosi in Ancona nelle giornate dal 9 al 13 settembre 1987, ha visto una attiva partecipazione del nostro Foro, come sempre impegnato in prima persona ogni qualvolta siano in discussione temi interessanti la professione forense.

La posizione espressa del Consiglio risulta dalla Relazione presentata e che riproduciamo anche ad integrazione del Resoconto.

Come appare chiaramente dal sottoriportato testo della mozione unitaria, unanimamente approvata a fine lavori, si può affermare che questo sia stato il congresso che, superando iniziali prese di posizione di varie forze miranti a far proprio un ruolo di rappresentatività nei confronti del potere politico, ha sancito e riconosciuto al Consiglio Nazionale Forense il diritto primario ed esclusivo di rappresentanza dell’intera avvocatura.

Riportiamo integralmente anche i testi delle altre mozioni votate al congresso, che rappresentano il punto di arrivo delle animate discussioni che si sono incentrate sui più scottanti temi del momento.

* * * *

RAPPORTI CON LA CASSA PREVIDENZA

La presenza in Consiglio di uno dei due delegati regionali, il collega Giacomelli, ha consentito, e consente, di essere sempre al corrente di quanto avviene negli ambienti romani.

Il citato collega, del resto, è stato sempre disponibile a fornire quei chiarimenti, molte volte necessari, su richieste della Cassa ed anche ad intervenire, ove necessario, per la risoluzione di problemi personali particolari dei singoli colleghi.

Abbiamo pertanto potuto seguire il laborioso iter per la riattivazione della erogazione di mutui agevolati, finalmente ora approvata dal Ministero competente.

I mutui, fondiari ed edilizi, non superiori ai 15 anni possono essere richiesti dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa ed in regola con il pagamento dei contributi per l'acquisto, la ricostruzione, l'ampliamento e la sistemazione, rifacimento e trasformazione di casa per l'abitazione o dello studio professionale nei limiti e con le modalità di cui alle norme regolamentari allegate alla presente relazione.

Le richieste, dovranno essere compilate su moduli a disposizione presso il Consiglio dell'Ordine che non dovranno comunque essere spedite prima della data dell'1/2/88.

Il tasso, indicizzato, convenuto con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Servizio Credito Fondiario via San Francesco Di Assisi, 11 – 10122 Torino, – a cui dovranno essere indirizzate le domande – è del 9,75% , oltre accessori.

Il primo stanziamento da parte della Cassa per l'esercizio 1987 è dello importo di dieci miliardi.

L'auspicabile successo della detta operazione consentirà per gli anni futuri nuovi stanziamenti.

Altro grave problema che, specie in questi ultimi tempi, ha preoccupato gli organi della Cassa, e che interessa tutti da vicino, è quello della evasione contributiva conseguente, in specie, con la mancata osservanza dell'obbligo della iscrizione.

Come noto, infatti, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti quegli avvocati e procuratori che esercitano la professione con carattere di continuità.

Detta continuità è certa almeno nel caso in cui si sia raggiunto un minimo di reddito professionale ai fini della IRPEF oppure un minimo di volume di affari professionale ai fini dell'I.V.A., minimi che per il 1987 sono rispettivamente di L. 6.840.000 e di L. 10.260.000 (per gli anni dal 1980 al 1986 si rimanda all'allegato).

Dall'inizio del corrente anno la Giunta Esecutiva della Cassa comincerà ad iscrivere d'ufficio, con decorrenza dall'anno competente, tutti coloro che risultano avere raggiunto i detti requisiti per far scattare la obbligatorio richiedendo non solo il pagamento dei contributi ma applicando gli interessi di mora e le penalità previste dall'art. 22 L. 576/80 "pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo".

Tale penalità, molto gravosa ancorchè prevista dalla legge, può essere evitata ove si presenti la domanda di iscrizione prima della iscrizione di ufficio.

Coloro infatti che hanno sempre inviato la dichiarazione annuale, mod. 5, possono, per delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa, presentare domanda di iscrizione con decorrenza dal 1980 (o da un anno successivo) utilizzando l'apposito modulo a disposizione presso la Segreteria del Consiglio, e che si allega in calce.

— Il Comitato dei Delegati, in una delle ultime sedute (nel corso di due anni si è riunito venti volte), ha invitato il Consiglio di Amministrazione a richiedere ai Ministri competenti la diminuzione della percentuale del contributo soggettivo dal 10 all'8% , nonchè l'aumento della percentuale della media del reddito professionale dall'1,50 all'1,60% , e del coefficiente di rivalutazione dal 75 al 100% .

Ai sensi dell'art. 13 della L. 576/80 la percentuale del contributo soggettivo può essere variata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia.

Si è pertanto in attesa della decisione del Ministro.

Detto provvedimento è stato suggerito dal Comitato dei Delegati, atteso l'andamento delle entrate della Cassa. Naturalmente con riserva, ove i tempi dovessero richiederlo negli anni futuri, di prospettare la necessità di tornare al livello attuale.

— Avanti lo stesso Comitato dei Delegati è in corso un dibattito per la formulazione di proposte di riforme legislative della Legge 576/80 e successiva modifica.

Dette riforme, ove approvate dal Parlamento, verrebbero a migliorare concretamente la legge di riforma della Previdenza Forense del 1980 e, pur esemplificativamente, attengono il calcolo della media dei redditi, le pensioni minime e la disciplina del sottominimo, la eliminazione della riduzione della pensione per chi conserva l'iscrizione all'albo, l'assistenza per stato di bisogno ed indennitaria, le norme sull'iscrizione, anche nel caso di ultraquarantenni, sul contributo soggettivo ed integrativo, sulle sanatorie e sanzioni relative al pagamento dei contributi, ed al rimborso degli stessi.

Non resta che attendere con fiducia che il Parlamento si faccia interprete delle esigenze della categoria ed adotti quei provvedimenti opportuni e sentiti, di cui il Comitato dei Delegati della Cassa si è fatto interprete.

* * * *

**DATI STATISTICI RELATIVI
AL BIENNIO 1986-1987**

VARIAZIONI DELL'ALBO

Iscritti all'Albo ed elenchi annessi:		Avv. ALFREDO MAZZONE	
Alla fine del 1985	1064	” NERIO MONTANARI	
Alla fine del 1987	1161 (+ 97)	Adunanze del Consiglio tenute nel biennio 1986-1987	
dei quali		Ordinarie	52
Iscritti all'Albo ordinario	1086	Per i procedim. disciplinari	6
Iscritti all'elenco speciale art. 3 L.P.)	61	Adunanze dell'U.R.CO.FE.R. nel biennio	15
Iscritti all'elenco dei docenti a tempo pieno	14	Esposti pendenti alla fine del 1985	65
Iscritti quali avvocati e procuratori	780	Perven. nel biennio 1986-87	101
Iscritti al solo albo avvocati	5	Definiti nel biennio	11
Iscritti al solo albo procuratori	376	{ con apertura di proced. disciplinare	51
Iscritti al registro praticanti con autorizzazione al patrocinio		{ per archiviazi.	104
Alla fine del 1985	309	Pendenti alla fine del 1987	104
Alla fine del 1987	236	Procedimenti disciplinari:	
Praticanti procuratori iscritti nel biennio	378	Pendenti alla fine del 1985	16
Iscritti all'abo deceduti nel corso del biennio		Aperti nel biennio	11
Avv. ARTURO BONCI		Definiti nel biennio	6
” ALESSANDRO RAFAELE CHECCHI		Pendenti alla fine del 1987	21
” ANTONIO GRASSANI		Pareri per liquidazione parcelle del biennio	848
” VIRGINIO GRASSI		(tassa 2% riscossa lire	30.453.340
” ERINIO LEONI		Erogazione a favore di iscritti e superstiti nel biennio 1986-87	
” LUIGI MIRIELLO		Fondi erogati dalla Cassa Nazionale di Previdenza lire	79.999.203
Proc. OTTAVIO PANTALEONI		Fondi erogati dal Consiglio	17.029.638
Avv. BENEDETTO RENDA			
” GILBERTO CAMERINI			
” GAETANO CASTELLANO			
” ENRICO GHEZZI			
Dott. Proc. GIUSEPPE LAZZARI			

PRATICANTI PROCURATORI

Anche a seguito delle modifiche al praticantato ed all'esame da procuratore legale introdotte dalla legge 24 luglio 1985 n. 406, il Consiglio ha ritenuto opportuno riesaminare la regolamentazione del praticantato stesso, sia per quanto concerne una più precisa e razionale tenuta del "registro dei praticanti", sia per quanto attiene alle modalità di effettuazione e certificazione della pratica.

Con delibera consigliare 4 giugno 1987 è stato emanato un regolamento apposito di cui riportiamo in allegato integralmente il testo, ritenendo che sia opportuna la sua massima diffusione e conoscenza.

* * * *

ESAMI DA PROCURATORE

Nel 1986 è entrata in vigore la norma (art. 3, L. 24 luglio 1985 n. 406) secondo la quale i praticanti debbono sostenere gli esami da procuratore legale presso la sede della corte d'appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica. E' stata così scritta la parola fine alle migrazioni in massa di candidati verso sedi più "comprehensive", o ritenute tali.

Le prove scritte si sono svolte, il 7 e 8 luglio 1986, sui seguenti temi:

I^o TEMA: "Diritto civile e diritto amministrativo".

Esposti i criteri distintivi tra interessi moratori, corrispettivi e compensativi, trattate in particolare della mora della Pubblica Amministrazione nel pagamento di obbligazioni pecuniarie assunte per contratto.

II^o TEMA: "Procedura civile e procedura penale".

Premessi brevi cenni sull'intervento nel processo civile, dite, nell'ipotesi

di più persone danneggiate dallo stesso fatto delittuoso, se e entro quali limiti, nel caso di soluzione positiva, una parte civile possa chiedere la condanna a suo favore del responsabile civile intervenuto volontariamente nei confronti di altra parte civile.

I candidati iscritti erano 1156, presenti alle prove scritte 934, ammessi agli orali 103, promossi 90, con una percentuale del 9,6% .

Nel 1987 le prove scritte si sono tenute nei giorni 16 e 17 novembre ed hanno visto la partecipazione effettiva di 754 candidati su 823 iscritti.

I due temi proposti sono stati i seguenti:

PRIMA PROVA

DIRITTO CIVILE E DIRITTO AMMINISTRATIVO

Premessi cenni sui beni nel diritto civile e nel diritto amministrativo, trattate il caso dell'alienazione di un bene indisponibile dello Stato che importi mutamento della sua destinazione ed esponete se essa integri o non l'ipotesi di inesistenza o di annullabilità del negozio.

SECONDA PROVA

Procedura civile e procedura penale

Esponete i principi che regolano l'azione civile nel processo penale ed esaminate il caso della parte civile che nel giudizio di appello non compaia di persona ed il difensore, presentatosi in sua vece, sia sfornito di procura speciale.

La commissione, formata da: Dott. Serafino Mancuso (Presidente), Dott. Francesco Pintor, Prof. Luciano Vandelli, Avv. Guido Turchi, Avv. Massimo Jasonni, Dott. Antonio Esti (Presidente supplente), Dott. Riccardo Rossi, Prof. Nicola Mazzacuva, Avv. Lucio Solazzi, Avv. Giancarlo Della Giovanpaola, sta terminando in questi giorni la correzione del primo elaborato.

* * * *

DIFENSORI D'UFFICIO DI TURNO

Ai sensi di quanto disposto dal 5^o comma dell'art. 7 della L. 14/10/1974 n. 497, il Consiglio dell'Ordine ha provveduto, in accordo con il Presidente del Tribunale, a formare l'elenco annuale dei difensori di turno, per l'assistenza, quali Difensori d'ufficio, all'interrogatorio delle persone arrestate, e agli altri incumbenti istruttori di cui all'art. 225 c.p.p.

In detto elenco sono stati inseriti gli Avvocati e Procuratori che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività professionale penale, tenendo conto, nei limiti del possibile, delle esigenze dei singoli interessati, ma non potendo prescindere dalla necessità di formare un elenco sufficientemente numeroso, per consentire di intervallare i due gironi di ciascun turno, di almeno quaranta – cinquanta giorni.

Detto elenco è stato comunicato a tutti gli interessati entro il mese di novembre dell'anno precedente, per dare a tutti la possibilità di conoscere con largo anticipo i giorni di propria reperibilità durante tutto il corso dell'anno.

Non si sarebbero pertanto dovute verificare, (ed è comunque quello che si auspica per il futuro) defezioni ed assenze, con conseguente obbligo per altri Colleghi di improvvisi e non preventivati impegni quali Difensori d'ufficio.

Il Consiglio ha poi ritenuto di fare riferimento a detto elenco per assicurare la presenza, ogni giorno di udienza, di almeno due Avvocati o Procuratori che fossero disponibili per assumere eventuali difese d'ufficio di imputati del processo, in assenza dei loro Difensori di fiducia, o di testimoni che risultassero imputati in procedimenti penali connessi, come richiesto dalla IIa Corte di Assise di Bologna, che sta celebrando il processo per la "Strage alla Stazione", con ordinanza emessa in data 20 marzo 1987, comunicata a Consiglio dell'Ordine in data 31 marzo 1987.

Tale ulteriore specifico impegno è stato tempestivamente comunicato dal Consiglio a tutti i Colleghi interessati.

Pur dovendosi dare atto della diligenza e dello scrupolo della maggioranza dei Colleghi nell'espletamento di tale incumbente, non si può disconoscere che si sono verificate situazioni di assenze, che hanno determinato la

ricerca improvvisa, e perciò sempre affannosa, di Difensori d'ufficio dello ultimo momento.

Opportuna appare pertanto, considerata la importanza del processo, che supera i limiti del fatto giuridico per coinvolgere l'interesse e le attese della intera città, la raccomandazione a tutti di assicurare per il futuro la propria presenza nei giorni stabiliti, o la presenza, comunque, di almeno due degli otto Colleghi indicati per ogni udienza.

* * * *

PREMIO JACCHIA

Il 29 maggio 1986 è stato conferito il premio "Mario Jacchia" alla dott.proc. Desi Bruno, del foro di Bologna, quale prima classificata agli esami da procuratore dell'anno 1985; riconoscimenti sono pure stati assegnati ai dott.proc. Massimo Orsini, Paola Pennacchio e Daniela Brioli, classificati tutti con leggero scarto di punteggio dalla prima.

Nel corso della seduta Consigliare del 5/11/1987 è stato conferito il "Premio Mario Jacchia" alla dott.proc. Giovanna Covati risultata prima classificata agli esami da procuratore svoltisi nel distretto della Corte d'Appello di Bologna nell'anno 1986.

Erano presenti alla cerimonia l'Avv. Angelo Metti in rappresentanza del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza (Foro di appartenenza della premiata), nonché coloro che hanno superato l'esame nello stesso anno 1986 e che si sono iscritti nel nostro Albo.

Il Consiglio ha fatto omaggio a tutti i neo-isritti presenti di una copia del volume "Codice deontologico forense" dell'Avv. Remo Danovi.

* * * *

ELEZIONI DEL CONSIGLIO

In previsione delle elezioni per il rinnovo biennale del Consiglio che si terranno il 20 e 21 gennaio 1987, il Consiglio ha emanato nella seduta del 16/12/1987 il regolamento elettorale di seguito riportato, nell'intento di garantire il più possibile la trasparenza e la correttezza delle operazioni elettorali, nell'ambito delle inderogabili norme di dignità e decoro che debbono caratterizzare la classe forense.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – Tutti gli Avvocati e Procuratori iscritti all'Albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – Nei giorni precedenti le elezioni gli Avvocati e Procuratori iscritti all'Albo possono segnalare agli elettori la propria o l'altrui candidatura esclusivamente con mezzi compatibili con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense.

Art. 3 – Entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per le votazioni possono essere depositati nella segreteria dell'Ordine volantini contenenti liste di candidati che non superino comunque il numero degli eleggibili. Tali liste debbono essere sottoscritte nell'originale da tutti i candidati che vi compaiono o da almeno altri 10 iscritti all'Albo Avvocati e Procuratori di Bologna.

I volantini saranno messi a disposizione degli elettori il giorno delle votazioni su apposito tavolo nella sala antistante a quella ove ha sede il seggio elettorale.

Art. 4 – Il giorno precedente le votazioni, una Commissione composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dai due Consiglieri più anziani in carica, esaminerà i volantini di cui all'art. 3 decidendo quali di essi, avendo i requisiti previsti dal presente regolamento, possono essere messi a disposizione degli elettori con le modalità previste dallo stesso articolo 3.

In caso di impedimento di uno o più dei consiglieri di cui al primo comma del presente articolo, faranno parte della commissione i consiglieri più anziani in ordine decrescente.

Art. 5 – Ove si debba far luogo a votazione di ballottaggio, la segreteria del Consiglio provvede alla redazione e affissione di un comunicato conte-

nente l'elenco di tutti gli avvocati e procuratori che, avendo riportato in prima votazione almeno un voto, sono eleggibili.

Art. 6 – Non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale nel corso delle operazioni di voto.

Art. 7 – L'accesso alla sala seggio elettorale è consentito ai soli elettori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.

Art. 8 – I candidati inseriti nelle liste di cui all'art. 3 del presente regolamento non possono essere chiamati a far parte del seggio elettorale, con la sola eccezione per i consiglieri uscenti, i quali hanno per compito istituzionale la sorveglianza e garanzia del regolare svolgimento delle operazioni di voto. Nella sala seggio elettorale non potranno comunque essere contemporaneamente presenti, salvo espressa e motivata decisione del presidente del seggio elettorale, più di 5 consiglieri uscenti.

Art. 9 – Il seggio elettorale è composto dal Presidente dell'Ordine, dal Segretario o loro delegati.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, nel corso dell'assemblea, debbono essere nominati quattro scrutatori tra gli iscritti non candidati di cui alle liste previste dall'art. 3.

* * * *

RELAZIONE AL CONGRESSO PER L'ORDINE DI BOLOGNA

Questo XIX Congresso si è proposto un ventaglio di temi, tutti di straordinario interesse, ponendo alla nostra attenta considerazione caratteristiche e modalità dell'esercizio professionale sotto una concorrente molteplice serie di aspetti, da quello soggettivo (formazione, aggiornamento) a quello oggettivo (mezzi e strutture) e infine al delicatissimo e cruciale problema dei rapporti (con le leggi, i cittadini, i giudici).

In fondo, un osservatore estraneo potrebbe dire che non sono temi nuovi.

Non possono esserlo; quello che ora conta non è tanto identificarli, ma considerarli in rapporto alla situazione dei nostri anni in veloce corsa verso il 2000.

Proprio per la generale tensione di una società che si sta radicalmente modificando, un esame in prospettiva consente o impone un approfondimento di quanto significa per noi «*essere avvocati*» e cioè per la consistenza della nostra attività oggi e nel prossimo futuro.

Le pagine che seguono non hanno certo ambiziose pretese al riguardo ma tendono solo a raccogliere considerazioni di eventuale fondamento al discorso.

* * *

Chi scrive lo fa come esponente di un Ordine professionale che crede di poter avere nei suoi titoli di merito, o quanto meno di riconosciuto serio impegno, due iniziative di precedenti incontri che assumono significato di pietre, modeste ma di fondo per il discorso di oggi:

la *Conferenza degli Avvocati di Rimini* (maggio 1982), la *Conferenza Nazionale governativa della Giustizia* (Bologna - novembre 1986).

Entrambe le iniziative hanno incontrato preliminarmente ostilità, preconcetta indifferenza, fino all'ultimo tentativo di differimento felicemente sventato. Ma le difficoltà sono state superate e dobbiamo dare al riguardo merito a chi ha assunto il rischio di superarle.

A Rimini gli Avvocati italiani si sono incontrati e anche scontrati.

Ne è emersa però alla fine l'approvazione di quel che è ormai individuata come «*Carta di Rimini*».

Si tratta di un ordine del giorno presentato dalla nostra Unione Regionale in via riassuntiva e conclusiva sul quale si è formato un generoso unanime consenso. Vi si richiamano criteri, intenti e propositi per un necessario adeguamento della legislazione ad alcune nette richieste, «per la formulazione definitiva del nuovo ordinamento professionale con preliminarè riguardo allo *status* giuridico dell'avvocato (diritti - doveri - organi e loro poteri, fermo all'art. 1 il principio: "l'avvocato è soggetto soltanto alla legge")». Seguiva la richiesta di un compendio normativo, inteso a separatamente regolare: difesa dei non abbienti anche in sede stragiudiziale, retribuzioni degli avvocati d'ufficio con gli opportuni stanziamenti a carico dell'Erario, rapporti con la Comunità Europea per l'esercizio della professione in condizioni di reciprocità, società professionali, tariffe con adeguamento automatico al costo della vita, e opportune disposizioni per il funzionamento degli organi ed uffici. L'o.d.g. è complementare a mozione di Roma, pure approvata.

Come si può riscontrare, la relatività del tempo ha trovato anche qui la sua

dimostrazione nel fatto che i cinque anni trascorsi rendono tuttora realizzabili perché non ancora realizzati, quei nostri voti e propositi che si ribadiscono: ci sentiamo così più giovani!

Ugualmente difficoltosa e contrastata la convocazione della Conferenza Nazionale della Giustizia che da oltre venti anni i nostri Congressi nazionali ad unanimità richiedevano ai Governi che si sono succeduti di convocare e che è stata al fine disposta — va ricordato — per coraggiosa iniziativa del nostro collega Martinnazzoli, seguita e attuata dal Guardasigilli Rognoni.

Qui le difficoltà e prima ancora le incomprensioni sono sopravvissute alla convocazione. È stato forse scomodo riflettere sul significato e la rilevanza intrinseca finalistica di una iniziativa che, per la prima volta e con una visuale nuova, riuniva le componenti tutte del «servizio giudiziario» e più comodo invece opporvi la pretesa di risultati miracolistici non certo raggiunti né che si sarebbero potuti raggiungere in quella sede e a termini immediati.

Ma la Conferenza ha assunto quantomeno *ex post* il significato e valore che le viene ormai largamente riconosciuto, di avere attuato una vera e propria svolta nella posizione dei problemi della giustizia nel nostro Paese, ponendo di fronte, nel tipo di convocazione e di partecipazione e nella sua stessa dichiarata finalità, quanti tutti alla Giustizia prestano (diciamolo umilmente ma nel senso più vasto e rispettoso) la loro attività, il lavoro di ogni giorno.

Per noi avvocati, resta questa anche la matrice degli attuali temi congressuali, che ne costituiscono quasi la naturale logica conseguenza.

E ciò se pure qualche ricca, per altri versi interessante, nostra rassegna recentissima della Conferenza non fa neppur cenno, come di evento superato e irrilevante. (Il che, di fronte a chi ha scorsa dura ovviamente non importa nessuna particolare ragione di dispiacere, ma solo di darne atto in *cronaca* con certa preoccupazione per la scarsa o carente obiettività).

* * *

Venendo a noi avvocati, il dato fondamentale che pare emerga dalla Conferenza, ed in essa è stato largamente riconosciuto, e che del resto è nel nostro sistema e dal quale pertanto non si può prescindere, è quello della *funzione e del ruolo dell'avvocato*.

Al quale compete nell'esercizio dell'attività giudiziaria, non già mera attribuzione di collaborazione (con tutto ciò che di vago e impreciso, in qualità e quantità, tale parola comporta) ma di effettiva *partecipazione*, costituzionalmente garantita. È e resta (come del resto è sempre stato) l'avvocato il necessario tramite fra il cittadino e l'esercizio della giustizia, prima ancora fra il cittadino e le leggi, la loro interpretazione anche evolutiva (chi ad esempio se non noi, sta provocando, colleghi, il maggior numero di interventi della Corte Costituzionale?) e la loro applicazione.

* * *

E proprio su questo nostro ruolo possono formularsi criteri che ci consentano di muoverci nella direzione giusta e soprattutto nel tentativo di realizzare le finalità che i nostri Congressi continuano a perseguire.

Valgano, per quel che possono valere, alcune considerazioni, quasi per sommario elenco.

A) Bando anzitutto ad uno dei nostri mali tradizionali: la retorica (autoincen-

samenti e illusioni), in tutte le forme anche di apparenza che gli attuali mass-media consentono.

L'avvocato adempie ad una funzione professionale che pone doveri e diritti legati da stretto nesso morale e giuridico: certamente particolari e complessi, richiedenti quei contributi di preparazione tecnica (anche continuamente aggiornata) ma prima ancora di impegno morale e intellettuale che, scritti o non scritti, (e con la particolare caratteristica della «riservatezza») ne qualificano il ruolo. I giovani che aspirano ad entrare nei nostri Albi devono essere convinti, al pari di tutti noi (giovani e meno giovani) che resta una bella professione la nostra, ma fra le più rischiose, serie e impegnate. Se no, essa diventa altra cosa che rigorosamente dobbiamo escludere.

B) In tale veste, se i doveri devono essere scrupolosamente in coscienza osservati (con il rispetto del nostro interno autocontrollo disciplinare, come sempre da assicurare all'infuori di altre ingerenze), la voce libera e responsabile dell'avvocato deve trovare modo di farsi sempre sentire ove occorra, con il coraggio morale che è tra le più alte virtù, nel largo settore della giustizia, dalla fase di formazione delle leggi all'esercizio del potere giudiziario, che se potere nella nostra Costituzione può chiamarsi, ha sempre fra le componenti del suo esercizio la partecipazione dell'avvocato.

C) Con questo corollario: che non vi sono né possono esservi graduatorie fra noi e che la nostra solidarietà anzi va particolarmente rivolta ai più modesti e silenziosi colleghi, spesso dei piccoli centri (non certo per questo i minori), che particolarmente ne hanno bisogno proprio perché i grossi problemi sono ugualmente di tutti.

Mentre esce o deve uscire dall'elenco chi di fatto non esercita la professione, è avvocato solo sulla carta. Anche i docenti universitari, che sono tra noi e dei quali il legislatore ha certamente bisogno per la messa a punto delle leggi, possono assumere rilievo agli effetti dei nostri problemi non già per la toga accademica ma per quella nostra, non meno prestigiosa, di avvocato ove effettivamente la vestano e pertanto conoscano la nostra professione (e cioè in fatto le esigenze del cittadino che si rivolge a noi, i rapporti con i giudici e il servizio di Giustizia).

D) Come si devono escludere i danni e prima ancora la inutilità di una retorica superata, lo stesso criterio deve valere per bandire la posizione di scontro, considerato quasi naturalmente necessario, con i giudici: vi sono ruoli distinti, spetta ad ognuno di rispettare il proprio, anche con il riconoscimento delle responsabilità proprie, delle difficoltà dell'altro ruolo, dei meriti (e non solo dei demeriti) sempre nel convincimento della necessità di reciproci riflessi per il bene comune. Solo così si evitano sconfinamenti ed equivoci.

E lo stesso dicasi per i rapporti con gli addetti agli uffici, di cui giustamente la Conferenza della Giustizia ha messo in rilievo il ruolo determinante anche nell'invocato essenziale ammodernamento se non nella creazione di nuove strutture.

E) Considerazioni, vagamente predicatorie, tutte inutili? A mio modesto avviso no, perché le possibilità di trasformare in realtà i voti dipendono anche dal modo di muoversi, dalla nostra concorde intesa sui principi essenziali.

Dobbiamo esorcizzare il pericolo di rendere ancora più debole la nostra posizione. perché dobbiamo riconoscere che siamo una *parte debole* nel gioco dei poteri ammessi o sottostanti.

Parte debole per una serie concatenata di motivi, dei quali è sufficiente indicare, in concorso fra loro, alcuni. In una società in cui il numero ha sempre più valore, il nostro è un numero esiguo. Non siamo per giunta omogenei: la stessa varia formazione con il pur prezioso bagaglio delle tradizioni dei nostri Fori, varia per Regioni, qualche volta addirittura per provenienze più ristrette, varia per

ceti di origine, ci porta spesso ad un forte individualismo, altro dato prezioso ma di rischio nelle modalità dei rapporti attinenti all'esercizio professionale.

Senza proseguire nell'elenco, basta a comprova enunciare le difficoltà multiple anche obbiettive che finora ha incontrato e continuerà sempre ad incontrare uno sciopero o (se vogliamo parlare, a nostro modo, in termini di galateo) una generale astensione degli avvocati dal lavoro.

F) E allora? Se siamo, come siamo, una parte debole e che pur chiede e continua a chiedere non solo nell'interesse proprio ma soprattutto della funzione che esercita i necessari e rilevanti interventi del legislatore e del Governo, bisogna ovviare a questa debolezza, e impedire che diventi più grave. Consentite allora a chi personalmente sottoscrive il presente «messaggio», con esperienza di oltre 50 anni di professione, di oltre 30 di continuata appartenenza ad un Consiglio dell'Ordine, e (ahimè sono troppi!) di 9 di Presidenza dello stesso, di formulare un invito: *«dobbiamo essere e restare solidalmente uniti in ciò che per l'avvocatura italiana più conta, senza frazionamenti e dispersioni».*

I destinatari dell'invito?

Tutti, ma prima ancora, i nostri attuali organi, di diritto e di fatto.

Il Consiglio Nazionale, costituito dai nostri rappresentanti, da noi liberamente scelti, ottimamente presieduto, ha tenuto e sta tenendo botta nelle nostre non lievi difficoltà, con equilibrio e con la dignità che tutti vogliamo. In esso, salve le autonomie dei nostri Ordini, di cui siamo tutti gelosi custodi, è necessario continuare a vedere, anche in carenze legislative, chi ci rappresenta.

Accanto all'organo istituzionale principale, la Cassa di previdenza adempie, allo stato attuale, a funzione di grande rilievo per la professione. Dobbiamo ricordare a noi stessi che essa è e deve essere retta da rappresentanti da noi scelti, ben consapevoli di tale rapporto con noi (anche «pensionati») come anche dobbiamo ricordare che è largamente diffusa fra noi tutti la preoccupazione per la continua crescita di un organo sempre più burocraticamente mastodontico, e il conseguente voto di semplificazione dello strumento secondo riforme da tempo e vanamente auspicate, che da noi stessi del resto devono essere proposte.

Ci sono poi gli organi associativi, non istituzionali. È una fortuna che vi siano, e chi mai potrebbe non volerli? Attualmente, a prescindere da altri minori, abbiamo due Federazioni, la Federavvocati Fe.S.A.P.I. e la Federazione degli Ordini di Italia.

La seconda è nata a seguito di voto unanime assunto dal nostro precedente XVIII Congresso e successivamente si è data ordinamento in certo senso integrativo di quella deliberazione.

Molti nostri Consigli e molti di noi appartengono ad entrambe le Federazioni e dobbiamo dare ad esse atto di aver mosso acque altrimenti «stagnanti» con grande impegno e alto decoro. Ma dobbiamo anche prendere atto di uno stato più o meno latente di conflittualità che non dovrebbe aver ragione di esistere, se non per schieramenti di diverse finalità politiche o di altro genere mentre i due enti tendono a fini strettamente inerenti alla comune attività professionale e spesso per obiettivi sostanzialmente conformi.

Concorriamo pertanto all'auspicio, da molti formulato, che proprio l'imperativo di rafforzare con l'unità la nostra posizione debole porti a superare, anche con un certo concordato riparto di compiti e attribuzioni e revisione delle rispettive normative, la denunciata, più o meno reale e forse più che altro apparente, conflittualità fra i due enti che, consapevoli del proprio ruolo anche di fronte alle istituzioni possano continuare a svolgere sempre più proficuo lavoro per gli avvocati italiani.

Sarà già un titolo di merito di questo Congresso poter dare atto del raggiungimento di una simile, più che opportuna, intesa.

Bologna, 15 luglio 1987

Avv. ANGIOLA SBAIZ
Pres. Ordine avvocati e
procuratori di Bologna

* * * *

MOZIONE UNITARIA

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense svoltosi in Ancona nelle giornate dal 9 al 13 settembre 1987 con il patrocinio del Capo dello Stato e sotto la Presidenza dell'Avv. Giorgio Rossi Presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Ancona:

- ritenuto che il dibattito sul tema congressuale “Crisi delle istituzioni, doveri e responsabilità dell'avvocato” ha condotto, com'era prevedibile, a considerare quale ruolo intenda svolgere l'Avvocatura di fronte alla crisi delle istituzioni, a valutare se essa abbia strutture, mezzi e volontà adeguate ai compiti da svolgere e se abbia un programma e una strategia comune da perseguire;
- assunto come punto fermo che l'Avvocatura deve rivendicare il proprio diritto costituzionale a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle sedi opportune;
- ritenuto che questo principio e le conseguenze che ne discendono devono essere sanciti nella legge professionale e nell'ordinamento giudiziario, per cui appare necessaria un'azione politica adeguata;
- riaffermata la necessità che sui grandi temi della giustizia, l'Avvocatura si presenti unita con programmi e mezzi ben definiti e concordati;

– richiamato l'apporto che l'Avvocatura italiana ha dato alla Conferenza Nazionale della Giustizia di Bologna nel novembre 1986, il cui lavoro di raccolta e di documentazione non deve essere disperso, e riaffermata la necessità di costituire la preannunciata "Consulta permanente della giustizia", ove l'Avvocatura sia ampiamente rappresentata;

– richiamato lo spirito unitario della Conferenza degli Avvocati promossa a Rimini nel 1982 dagli Ordini Forensi;

– ritenuto che l'unità di tutte le libere Associazioni, dei movimenti Forensi e l'unità degli Ordini Forensi possono rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito il pieno esercizio della funzione dell'Avvocatura e l'affermazione di un suo ruolo nella società civile,

invita

il Consiglio Nazionale Forense a farsi promotore, in conformità dei principi innanzi indicati, di ogni urgente iniziativa volta all'unità dell'Avvocatura anche al fine di attuare le mozioni approvate da questo Congresso Nazionale Giuridico Forense.

INDIPENDENZA ED AUTONOMIA DELL'AVVOCATO

Ritenuto

– che la figura, il ruolo e la funzione dell'avvocato sono definiti, oltre che dalla legge, dalla tradizione forense, della quale i Consigli dell'ordine sono custodi e tutori;

– che il rapido evolversi della realtà sociale ed economica nella dimensione comunitaria e mondiale impone un progresso ed un aggiornamento nello esercizio professionale, ma nell'immutabilità dei principi che regolano la professione forense;

– che l'Avvocatura riconosce un unico modo di essere Avvocato, al quale sono connaturate le prerogative di autonomia ed indipendenza morale e discrezionale, scaturenti dal mandato professionale, pur nella duplicità della modalità di esercizio prevista dalla legge (elenco ordinario – elenco speciale);

– che, per quanto concerne la disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici, ribadisce e rivendica l'assoggettamento degli Avvocati dell'elenco speciale alle regole valedoli per l'Avvocatura in gene-

rale e la esclusiva competenza a verificarne il rispetto da parte dei Consigli dell'Ordine, nei confronti di qualsiasi altra autorità e giurisdizione nazionale o internazionale (così come riaffermato nelle mozioni di Rimini e di Salerno);

— che va respinta ogni surrettizia introduzione nell'ambito dell'attività forense di figure anomale di professionisti nonché ogni tentativo di accreditarne la presenza con la pretesa necessità che ciò risponda alle mutate esigenze delle strutture sociali ed economiche;

afferma

che le funzioni del c.d. giurista d'impresa, nonché dell'Avvocato convenzionato, quando la convenzione elimina o sacrifica le irrinunciabili prerogative di indipendenza ed autonomia dell'Avvocato, rappresentano degenerazioni della professione forense e, come tali, vanno considerate fuori dalla stessa.

SERVIZIO GIUSTIZIA

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense dibattendo il tema "Crisi delle istituzioni e servizi giustizia: doveri e responsabilità dell'avvocato" riconosce l'ulteriore continuo aggravarsi della situazione e, conseguentemente la particolare difficile condizione di lavoro in cui si trova ad esplicare la propria attività l'avvocato;

esprime l'esigenza che l'avvocatura intervenga in modo unitario ed incisivo nell'affrontare i più gravi problemi dell'amministrazione della giustizia; a tal fine, apprezzando l'apporto stimolante ed insopprimibile del libero associazionismo di cui si auspica una sempre maggiore affermazione ed un fattivo coordinamento;

constata che nell'attuale situazione di emergenza devono essere impegnati al massimo gli organi istituzionali — Consiglio Nazionale Forense e singoli Consigli dell'Ordine — e pertanto

invita

gli stessi ad esercitare una costante presenza a tutti i livelli, sociali, politici ed istituzionali del Paese attuando ogni possibile iniziativa per il migliore "Servizio Giustizia", anche promuovendo ogni eventuale opportuno aggiornamento della propria normativa.

SUL NUOVO CODICE DI P.P.

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense

— ribadito che le gravi disfunzioni della giustizia penale, più volte denunciate dall'opinione pubblica e nelle varie sedi, esigono, fra i primi e fondamentali rimedi, l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale che, nel quadro del "giusto processo", garantisca l'attuazione della legge penale e, al contempo, il diritto di libertà del cittadino;

— prende atto con vivo compiacimento della ferma determinazione espressa dal Ministro di Grazia e Giustizia per il rispetto dei termini di tempo imposti dalla legge delega in rapporto all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

— manifesta la necessità che, nella piena applicazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, siano fedelmente attuati i caratteri del sistema accusatorio comportanti, fra l'altro, "la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità", la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, la più efficace tutela della libertà personale dell'imputato, la garanzia per la libertà del difensore;

— in particolare ribadisce la necessità di una chiara ed esplicita affermazione delle seguenti esigenze;

a) disciplina del diritto alla prova come imprescindibile requisito del diritto di difesa;

b) massima garanzia per la costituzione e lo svolgimento di un pieno contraddittorio fra le parti, con previsione, in difetto, di nullità insanabile;

c) massima limitazione della rilevanza ai fini probatori degli atti diversi da quelli compiuti nel dibattimento;

d) disciplina dell'esame diretto delle parti e dei testimoni in modo di garantire la più corretta valutazione delle risultanze probatorie.

Nel contempo il Congresso afferma l'imprescindibile esigenza di un sollecito ed organico incremento del personale e delle strutture degli uffici.

Il Congresso infine ravvisa l'assoluta necessità di specifiche iniziative dirette alla formazione tecnica e culturale dei magistrati e degli avvocati per la più approfondita conoscenza e la migliore applicazione del nuovo codice.

CAMERE ARBITRALI

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense svoltosi in Ancona con la presidenza dell'Avv. Giorgio Rossi.

Premesso che l'avvocato ha l'obbligo di assicurare ai cittadini "il diritto alla difesa" sia nel processo che nelle attività che precedono o affiancano la funzione giurisdizionale dello Stato;

rilevata l'opportunità di assumere iniziative di prevenzione delle liti giudiziarie, con effetto moralizzatore nel campo delle relazioni civili e commerciali;

visto l'utile risultato dell'uso generalizzato dell'arbitrato nelle relazioni internazionali e presso le altre nazioni europee;

auspica

la costituzione di CAMERE ARBITRALI LOCALI, o il potenziamento di quelle esistenti, con la presenza attiva e determinante della classe forense, non solo per sottrarre alla giurisdizione ordinaria un numero più o meno grande di controversie componibili in arbitrato, ma anche per assicurare la scelta oculata degli arbitri e dei periti, il controllo dei costi e lo svolgimento di una politica che tenda alla flessione dei giudizi e ad un parallelo allargamento dell'area della conciliazione.

Infine

chiede

che, in sede di riforma dei codici di procedura civile, sia dato un più ampio riconoscimento ai servizi arbitrali, elaborati dalla dottrina e riconosciuti dalla giurisprudenza.

IN TEMA DI PROFESSIONALITA' E DEONTOLOGIA

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense
considerato

- che è necessario rivalutare il ruolo dell'avvocato assicurando il massimo grado di professionalità nell'esercizio della funzione svolta;
- che la professionalità è espressione di competenza specifica, di autonomia e indipendenza e di valorizzazione dei requisiti anche morali necessari e indispensabili per la partecipazione e produzione della giustizia;

— che le regole deontologiche sono patrimonio ideale dell'avvocatura e momento insostituibile di coesione della stessa classe forense;

— che la conoscenza delle regole deontologiche si impone per la salvaguardia e certezza di tali principi, soprattutto nel momento della formazione dei giovani avvocati;

invita

i singoli Consigli dell'Ordine a promuovere corsi di formazione professionale, in accordo ove possibile con le Università, per diffondere la conoscenza delle regole deontologiche e dei principi che presidiano l'ordinamento professionale forense;

invita

gli stessi Consigli dell'Ordine a riferire sulla frequenza e sui risultati dei suddetti corsi professionali onde consentire di trarne tutte le indicazioni possibili per ogni ulteriore iniziativa per la regolamentazione delle regole deontologiche.

SUL TEMA DEL PRATICANTATO

Il Congresso, udite le relazioni e gli interventi,

rilevato

che il periodo di praticantato dell'aspirante procuratore legale si appalesa essenziale ai fini della qualificazione professionale per quanto riguarda sia l'acquisizione di esperienza di realtà giudiziarie, sia l'apprendimento di cognizioni teorico-pratiche giuridiche e deontologiche, queste ultime quale elemento unificante delle pur diverse figure del professionista avvocato,

ribadito

che al di là delle disposizioni dettate in materia dall'Ordinamento professionale spetta istituzionalmente ai Consigli dell'ordine un controllo sempre più penetrante ed assiduo sull'esercizio effettivo della pratica forense anche a mezzo di commissioni all'uopo istituite,

constatato

che spesso il praticante procuratore non è in grado nel corso del periodo di praticantato di pervenire in modo soddisfacente a quell'apprendimento; che quindi appare oltremodo opportuna per il praticante medesimo la frequenza almeno per un anno di un Seminario Giuridico o Scuola Forense da istituirsi presso i rispettivi Consigli dell'Ordine di appartenenza al fi-

ne di poter assumere la necessaria preparazione professionale teorico-pratica e deontologica;

invita

il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine a porre in essere tutte le necessarie iniziative, di intesa con le Università della Repubblica e per quanto occorra presso gli organi parlamentari e di governo, dirette alla realizzazione ed alla regolamentazione di un Seminario Giuridico o Scuola Forense, la cui frequenza sia requisito essenziale per l'adempimento della pratica forense;

nel contempo invita

il Consiglio Nazionale Forense a sollecitare la modifica dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense in modo da renderlo più idoneo alla effettiva e globale valutazione della preparazione e delle capacità professionali del candidato.

GIUSTIZIA CIVILE

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense nell'ambito del dibattuto tema congressuale "La crisi delle istituzioni ed il servizio di giustizia", di fronte alla situazione di crisi in cui versa la giustizia civile italiana nel suo aspetto più abnorme dei lunghissimi tempi del processo aggravato da una progressione crescente, ritenuto che non è opportuno attendere il tempo richiesto per una riforma generale del codice di rito, data l'incertezza del suo iter parlamentare per la sua approvazione; atteso che si richiedono pertanto interventi legislativi rapidi ed urgenti al fine di ridurre le dilatazioni delle fasi del processo o almeno di evitarne il peggioramento,

invita

il Governo della Repubblica Italiana a presentare in Parlamento il disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri del precedente Governo il 6/2/1987 e presentato al Senato il 16 febbraio 1987, colpito da decadenza per il noto scioglimento anticipato del Parlamento, disegno di legge concernente; "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei tempi della Giustizia Civile".

AVVOCATI ENTI PUBBLICI

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense per quanto concerne gli avvocati dipendenti da Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, per i

quali è prevista dall'Ordinamento Professionale vigente (R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, art. 3) l'iscrizione nell'apposito elenco speciale,

richiama e ribadisce

i contenuti espressi al riguardo nelle mozioni approvate all'unanimità nella Assemblea Nazionale degli Ordini Forensi in Rimini 1982 e dal XVIII Congresso Giuridico Forense in Salerno 1985;

afferma

l'urgenza e l'improrogabilità che anche tale materia sia ridefinita legislativamente, attuando i principi delle citate mozioni, auspicabilmente all'interno della riforma complessiva dell'ordinamento o comunque con apposito provvedimento al Senato nella IX Legislatura a firma Saporito, Franza, Pinto, Di Lembo, Scardaccione, Covatta, e della Proposta di Legge n. 911 presentata alla Camera nella stessa trascorsa legislatura a firma Ando', Scaglione, Marzo, Sodano, Marianetti, provvedimento, peraltro, che risulta già ripresentato nell'attuale X Legislatura al Senato della Repubblica (Atto n. 300, 24 luglio 1987) dalla Senatrice Marinucci.

* * * *

PRATICANTI PROCURATORI

1. Iscrizione nel registro praticanti

Per l'iscrizione nel registro il praticante procuratore deve presentare al Consiglio una domanda corredata da:

- A) Certificato di residenza
- B) " di nascita
- C) " generale del casellario giudiziale
- D) " di cittadinanza
- E) " di godimento dei diritti civili
- F) Diploma originale di laurea, e/o certificato rilasciato dalla Università con indicazione degli esami sostenuti.
- G) Certificato del procuratore di attestazione dell'inizio della frequenza del praticante presso il proprio studio.

H) Certificazione del pagamento della tassa d'iscrizione.

N.B. = Il certificato di cui alla lettera G può essere sostituito da un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, di iscrizione ad un Seminario od altro Istituto Universitario presso una Università della Repubblica.

La domanda, in carta da bollo da L. 3.000 deve essere sottoscritta dal praticante procuratore e deve essere corredata dall'elenco dei documenti prodotti.

2. Modalità di esecuzione della pratica

Il periodo di pratica si computa dalla data della delibera Consigliare che ha ordinato la iscrizione nel registro.

La pratica deve essere compiuta frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo ad almeno 10 udienze civili e/o penali avanti il Tribunale o la Corte d'Appello per ciascun anno.

Può tener luogo della frequenza dello studio di un procuratore per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza per eguale periodo e con profitto ad un Seminario o altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, riconosciuti con decreto dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Al termine di ogni anno di pratica il praticante deve presentare al Consiglio:

- A) Certificato del procuratore nel quale sia attestata la frequenza allo studio e la durata effettiva, in carta bollata da L. 3.000.
- B) Relazione dettagliata sull'attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto esaminate, controfirmata dal procuratore per conferma della verità di quanto esposto, in carta semplice.
- C) Certificati delle Cancellerie della Corte e del Tribunale contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito, in carta bollata da L. 700.
- D) Relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente (almeno 2 civili e 2 penali), in carta semplice.
- E) Quietanza di pagamento del contributo annuale all'Ordine.

Il praticante che ha frequentato un Seminario o un Istituto presso

una Università della Repubblica può sostituire il certificato subA), e solo per un anno, con un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica contenente una attestazione sul profitto tratto dalla frequenza al Seminario o all'Istituto.

N.B. = Il praticante che passa da uno ad altro studio professionale nel corso dell'anno di pratica, deve presentare al Consiglio, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, i documenti di cui alle lettere A e B nonché il certificato del procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante a frequentare il suo studio. (lettera G) dei documenti necessari per l'iscrizione al registro praticanti).

La interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi comporta la cancellazione d'ufficio dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

3. Patrocinio

Dopo un anno di pratica, ed attestato il compimento della stessa nei modi di cui al punto 2, il praticante può rivolgere domanda al Consiglio per essere ammesso al patrocinio avanti alle Preture, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 3 R.D.L. 27/11/33 n. 1578 con attestazione resa davanti ad un Consigliere dell'Ordine, e allegando i seguenti documenti, tutti in carta legale:

- A) Certificato negativo dei carichi pendenti (Procura e Pretura)
- B) Certificato di residenza
- C) Certificato penale generale
- D) Quietanza di L. 41.000 – c/c 8003
- E) Certificazione del pagamento del contributo annuale all'Ordine.

La domanda va presentata in carta bollata da L. 3.000, corredata dall'elenco documenti.

I praticanti che esercitano il patrocinio devono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attività presentando al Consiglio dell'Ordine una relazione particolareggiata sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio ed un certificato delle Cancellerie delle Preture presso le quali hanno esercitato in cui siano elencate le

cause patrocinata con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie.

Il patrocinio, della durata massima di anni 4, **decorre** dal giorno in cui il praticante ha prestato giuramento.

4. Certificato di compiuta pratica

Al compimento del secondo anno di iscrizione nel registro il praticante può fare domanda in carta semplice al Consiglio per ottenere il certificato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame da procuratore, allegando i documenti di cui al punto 2) relativi al secondo anno di pratica ovvero la relazione ed il certificato delle Preture di cui al punto 3).

Coloro che, essendo stati ammessi al patrocinio, non fossero in grado di produrre il certificato delle Preture possono sostituirlo con i certificati delle Cancellerie della Corte d'Appello e o del Tribunale di cui alla lettera C) del n° 2, unitamente al certificato di cui alla lettera A) dello stesso n° 2.

5. Trasferimento di residenza

In caso di trasferimento di residenza il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito. La domanda è rivolta al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione stessa e deve essere corredata di tutti i documenti di cui ai n.ri: 1, 2, e 3, nonché dal nulla-osta rilasciato dal Consiglio di provenienza. Nel caso di accoglimento della domanda il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.

Si richiama l'attenzione dei praticanti sul disposto di cui all'art. 3) L. 24/07/1985 n° 406 che prevede l'ammissione agli esami di coloro che risultano iscritti nel registro praticanti;

– il rilascio del certificato di compiuta pratica non esime pertanto dalla permanenza dell'iscrizione nel Registro, che si mantiene ottemperando alle modalità di cui al n° 2.

(Delibera del Consiglio, 4 giugno 1987)

Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza
a favore degli Avvocati e Procuratori

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI MUTUI IPOTECARI AGLI ISCRITTI**

(approvato dal Comitato dei delegati in data 22/11/1986,
con modifiche, in data 16/10/1987, degli artt. 1 e 4)

- A) Mutui edilizi di durata non superiore a quindici anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D.P.R. 21/1/1976, n. 7 per:
- 1) la costruzione di unità immobiliari destinate ad abitazioni non di lusso o l'acquisto delle stesse purchè costruite da non oltre 4 anni;
 - 2) la ricostruzione, riparazione e trasformazione di unità immobiliari di vecchia costruzione (oltre 4 anni) destinate ad abitazioni non di lusso per un importo non superiore al 90% della spesa necessaria alla realizzazione delle opere;
- B) Mutui fondiari di durata non superiore a 15 anni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21/1/1976, n. 7 per:
- 1) la costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione di unità immobiliari destinate ad un diverso uso dell'abitazione (ufficio, studio professionale) o anche ad abitazione con caratteristiche di lusso;
 - 2) l'acquisto di unità immobiliari destinate sia ad abitazione sia ad ufficio o studio professionale di vecchia costruzione (oltre 4 anni), di entrambi i casi, per un importo non superiore al 50% del valore cauzionale.

Art. 1
(Beneficiari)

Le presenti norme disciplinano la concessione dei mutui sia edilizi che fondiari nei limiti dello stanziamento annuo di bilancio agli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa, in regola con il pagamento dei contributi, che richiedano la concessione di mutui per l'acquisto, la ricostruzione, l'am-

pliamento e la sistemazione, rifacimento e trasformazione di casa per l'abitazione o dello studio professionale propri dei beneficiari anche in regime di comunione legale tra i coniugi.

Hanno inoltre titolo alla concessione dei mutui di cui sopra gli iscritti alla Cassa che sono comproprietari per l'intero di immobili, destinati o da destinare a studio professionale, o che intendono procedere congiuntamente all'acquisto per lo stesso uso.

Art. 2

(Modalità per la concessione)

I mutui alle categorie di cui al precedente art. 1 verranno erogati nei seguenti limiti:

A) mutui edilizi

- 2.1. concessione fino al 75% della spesa necessaria per l'acquisto o la costruzione di immobile per uso di abitazione non di lusso;
- 2.2. concessione fino al 90% della spesa necessaria alla ricostruzione, all'ampliamento, alla sistemazione, al rifacimento e alla trasformazione di immobili adibiti a uso di abitazione non di lusso.
L'erogazione non potrà superare la somma massima di Lire 150.000.000 (centocinquantamiloni).

B) mutui fondiari

- 2.3 concessione fino al 50% del valore cauzionale dell'immobile per la costruzione, ricostruzione, ampliamento, riparazione, trasformazione di unità immobiliari destinate a studio professionale o anche abitazione;
- 2.4. concessione fino al 50% del valore cauzionale per l'acquisto di unità immobiliari destinate sia ad abitazione che a studio professionale di vecchia costruzione (oltre i 4 anni).
L'erogazione non potrà superare la somma massima di Lire 150.000.000.

Ai beneficiari di cui all'art. 1 non potrà essere concesso il mutuo per l'acquisto o costruzione dell'immobile ad uso abitazione o a studio professionale se i beneficiari risultino proprietari di altro immobile nel comune di abitazione per la casa ed in quello di esercizio per lo studio.

Per i primi 10 anni il beneficiario potrà trasferire l'immobile con atto tra vivi a condizione che estingua il mutuo.

Lo stesso vincolo si applica ai casi di concessione, a qualsiasi titolo, dell'uso o godimento dell'immobile a favore di terzi.

Art. 3

(Importo capitali annui disponibili per l'acquisto delle cartelle fondiarie tassi di erogazione dei mutui e periodo di ammortamento).

La Cassa determinerà annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo la somma capitale destinata all'acquisto di cartelle fondiarie per le finalità del presente regolamento, determinandone il relativo tasso di rendimento.

I mutui saranno erogati dal Credito Fondiario dell'Istituto emittente le cartelle, al tasso di rendimento delle cartelle maggiorato di una percentuale determinata di anno in anno convenzionalmente tra la Cassa e l'Istituto emittente le cartelle ed erogante i mutui.

All'Istituto erogante saranno inoltre dovute dal mutuatario le spese di istruttoria nella misura di anno in anno convenzionalmente stabilita. Saranno inoltre a carico del mutuatario le spese diritti ed onorari per la stipula del contratto di mutuo, nonché le imposte e tasse che gravassero il capitale mutuato e gli interessi anche se di mora.

L'ammortamento dei mutui avverrà a rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi secondo le tabelle di ammortamento allegati ai contratti di mutuo, maggiorate di imposte e tasse, in quanto dovute.

Art. 4

Le domande di concessione di mutuo edilizio o fondiario dovranno pervenire all'Istituto di Credito Fondiario convenzionato a mezzo lettera raccomandata e verranno numerate progressivamente secondo la data di spedizione della raccomandata, accertata a mezzo del timbro postale.

Le domande spedite nella medesima giornata verranno numerate assegnando la precedenza a quelle dei richiedenti più giovani di età.

Nel caso di domande presentate congiuntamente da più iscritti, ai fi-

ni della precedenza si terrà conto dell'età del più giovane di essi.

I richiedenti dovranno allegare autodichiarazione attestante l'iscrizione alla Cassa e la regolarità dei versamenti contributivi.

L'Istituto, verificata la regolarità della domanda e della documentazione allegata, espleterà l'istruttoria tecnico-legale secondo l'ordine di cui sopra.

L'erogazione dei mutui sarà effettuata previa conferma, da parte della Cassa, del possesso dei requisiti di cui al precedente quarto comma, secondo l'ordine progressivo assegnato alle domande, fino all'esaurimento delle somme annualmente stanziare.

Le domande che non fossero accolte per esaurimento dei fondi non saranno prese in considerazione se non ripresentate.